IT

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1º ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-219/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione di servizi — Ostacolo ingiustificato — Distacco di lavoratori cittadini di Stati terzi)

(2009/C 282/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa, J.-P. Keppenne e G. Rozet, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, agente, M. Detry, avvocato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 49 CE — Ostacolo ingiustificato alla libera prestazione di servizi — Distacco di lavoratori cittadini di paesi terzi

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee e il Regno del Belgio sopportano ciascuno le proprie spese.
- (1) GU C 183 del 19.7.2008.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1º ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — Gaz de France — Berliner Investissement SA/Bundeszentralamt für Steuern

(Causa C-247/08) (1)

(Libera circolazione dei capitali — Esenzione, nello Stato membro della controllata, dalla ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti alla società controllante — Nozione di «società di uno Stato membro» — «Société par actions simplifiée» di diritto francese)

(2009/C 282/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Köln

Parti

Ricorrente: Gaz de France — Berliner Investissement SA

Convenuto: Bundeszentralamt für Steuern

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Köln (Germania) — Interpretazione degli artt. 43, 48, 56, n. 1, e 58, nn. 1, lett. a), e 3, del Trattato CE, nonché dell'art. 2, lett. a), e della lett. f) dell'Allegato alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 6) — Nozione di "società di uno Stato membro" — Diniego, nello Stato membro della controllata, di concedere il beneficio dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte sui redditi, opposto ad una società controllante costituita sotto forma di "societé par actions simplifiée" di diritto francese, basato sul fatto che tale forma societaria non sarebbe risultata ancora inclusa nell'elenco contenuto nell'allegato alla direttiva al momento dei fatti

Dispositivo

- 1) L'art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, in combinato disposto con la lett. f) dell'allegato alla medesima, deve essere interpretato nel senso che una società di diritto francese avente la forma di una «societé par actions simplifiée» non può essere considerata come «società di uno Stato membro» ai sensi di questa direttiva già prima della modifica di tale direttiva, intervenuta con la direttiva del Consiglio 22 dicembre 2003, 2003/123/CE.
- 2) Dall'esame della seconda questione non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell'art. 2, lett. a), della direttiva 90/435, in combinato disposto con la lett. f) dell'allegato alla medesima e con l'art. 5, n. 1, di tale direttiva.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1º ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta

(Causa C-252/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato — Inquinamento ed emissioni moleste — Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti)

(2009/C 282/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn e A. Alcover San Pedro, agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta (rappresentante: S. Camilleri, agente)

⁽¹⁾ GU C 223 del 30.8.2008.